

## CLASS-ACTION

## Consumatori tutelati da un'azione collettiva per danni o inadempienze

Può essere avviata da singoli o da associazioni di categoria

La nuova disciplina consente a consumatori o utenti, i quali abbiano patito danni derivanti da prodotti difettosi o pericolosi, oppure da comportamenti commerciali scorretti o contrari alle norme sulla concorrenza, di unire le proprie forze per ottenere il risarcimento in ipotesi in cui il ricorso al giudice sarebbe troppo oneroso per un singolo individuo: ad esempio quando la controparte è molto più forte sul piano economico, e può quindi avvalersi in giudizio di strumenti di difesa più efficaci; ovvero quando i comportamenti illeciti di quest'ultima, pur avendo grande rilevanza nel loro complesso, arrecano al singolo un pregiudizio di lieve entità.

Con le nuove norme, in vigore dal 1° gennaio 2010, tutti coloro che si trovino nella stessa situa-

zione di chi ha promosso la causa, nelle ipotesi suddette, potranno aderire all'azione, facendo valere i propri diritti, anche attraverso il promotore e senza bisogno di ricorrere autonomamente ad un avvocato.

La Class-action può essere esercitata in particolare quando si rilevino degli obblighi contenuti nella carta dei servizi, la violazione di termini e la mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi entro i termini stabiliti, la violazione degli standard qualitativi ed economici fissati dalle autorità del settore per la quale derivi la lesione diretta, concreta ed attuale dei predetti interessi.

Il modus operandi per attivare la Class-action consiste nell'intimare con

diffida all'Ente interessato di mettersi in regola entro 90 giorni oppure nel promuovere una risoluzione non giurisdizionale da esplicitarsi entro 30 giorni.

Il procedimento sarà snello e consentirà di avere una sentenza immediatamente esecutiva e non una mera sentenza di principio che poi costringe ad instaurare un successivo giudizio.

Per assicurare una piena tutela dei consumatori che aderiscono, è previsto il preventivo esame da parte del giudice per verificare l'adeguatezza di chi ha instaurato il giudizio a curare l'interesse della classe, cioè del gruppo di consumatori o utenti che versano nella medesima situazione, e per accertare l'assenza di conflitti di interesse.

Inoltre, è assicurata la piena trasparenza e pub-

blicità di tutte le fasi del procedimento, compresa la pubblicità sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. È anche prevista la notifica al pubblico ministero, garantendo così la possibilità di una presenza imparziale nella fase preliminare, preordinata a valutare adeguatezza ed assenza di conflitti d'interesse.

È pure contemplata l'eventuale sospensione del giudizio quando sui fatti rilevanti è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente, ovvero un giudizio dinanzi al giudice amministrativo.

Sono interessati dal provvedimento gli illeciti commessi successivamente alla entrata in vigore della Legge Sviluppo, cioè successivamente al 15 agosto 2009.

IL DECRETO A PAG. 2

## NOVITÀ 2010

## Le nuove norme su lavoro, fisco, casa pensioni, energia

Lavoro, fisco, pensioni, casa, energia, mutui: è un diluvio di novità quello con il quale gli italiani dovranno fare i conti nel 2010. In gran parte si tratta di norme già introdotte, in altri casi di capitoli sui quali è ora aperto il cantiere e che presto saranno riempiti di contenuti.

Ecco allora, in sintesi, ciò che ci aspetta nel 2010.

**Abruzzo, Tasse congelate e Cedolare secca:** tasse sospese fino a giugno per i terremotati abruzzesi. La Regione potrà anche sperimentare la cedolare secca del 20% sugli affitti.

**Ammortizzatori sociali:** il 2010 dovrebbe essere l'anno della riforma degli ammortizzatori sociali, che ora lasciano senza rete di protezione 1,2 milioni di lavoratori dipendenti. Il Governo è



al lavoro su un ddl: varo atteso a marzo.

**Banca del Sud:** servirà a sostenere progetti di investimento nel Meridione e a garantire le Pmi nei loro progetti. Avvio nell'anno. Avrà disciplina fiscale agevolata.

**Casa:** diventa operativo nel 2010 il Piano-casa che, con regole differenziate Regione per Regione, consente di ampliare del 20% la superficie delle proprie abitazioni, oppure di demolire e rico-

A PAGINA 4

## INVALIDITÀ CIVILE

## Importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici

Per ridurre i tempi di erogazione delle prestazioni

convertito nella Legge 102 del 3 agosto 2009. Gli aspetti organizzativi e procedurali del nuovo sistema".

Ora l'Inps con circolare n. 131 del 28/12/2009 illustra il nuovo flusso organizzativo e procedurale di cui

pubblichiamo un ampio stralcio ispirato ai seguenti principi:

- trasparenza del procedimento;

- realizzazione di un sistema di presentazione, gestione, trattamento e archiviazione elettronica delle domande;

### Il nuovo processo dell'invalidità civile

A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, corredate di certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, dovranno essere inoltrate all'Inps esclusivamente per via telematica.

A tal fine è stata realizzata un'applicazione ("Invalidità Civile 2010" - InvCiv2010), disponibile sul sito internet dell'Istituto ([www.inps.it](http://www.inps.it)). L'accesso all'applicazione è consentito solo agli

### Le innovazioni

utenti muniti di Pin (Personal Identification Number), le cui modalità di assegnazione sono descritte nello stesso sito dell'Inps e, di seguito, riepilogate:

#### Modalità di assegnazione del codice di identificazione personale (Pin)

Per il medico certificatore:

- scaricare e stampare il modulo di richiesta del Pin disponibile sul sito Inps e presso le sedi dell'Istituto;

- recarsi personalmente presso una qualunque Agenzia dell'Inps, munito di un documento d'identità;

- consegnare il modulo di richiesta del Pin, debitamente compilato e sottoscritto, che verrà conservato agli atti della sede.

L'operatore Inps provvederà alla registrazione dei dati anagrafici ed all'attribuzione di un codice Pin iniziale di accesso, che consegnerà in busta chiusa numerata al medico.

Al primo accesso, il medico dovrà modificare il Pin iniziale se-

A PAGINA 3

Con l'articolo 20 del Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 3 agosto 2009, n. 102 il legislatore ha introdotto importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, con l'obiettivo di realizzare la gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie finalizzata ad una generale contrazione dei tempi di attraversamento del processo di erogazione delle prestazioni.

In attuazione dei principi contenuti nel disposto normativo del suddetto articolo 20 del D.l. n. 78/2009, il Commissario Straordinario dell'Inps ha assunto lo scorso 20 ottobre la determinazione n. 189 su "Il nuovo processo dell'invalidità civile alla luce dell'art. 20 del D.l. n. 78/2009

- rilascio sul sito Internet dell'Istituto dell'applicativo per la presentazione delle domande, per la gestione degli appuntamenti e per la stesura del verbale di visita da parte delle Commissioni Mediche delle Asl;

- archiviazione elettronica di tutti gli atti e degli esiti delle fasi procedurali registrati informaticamente;

- tempestiva disponibilità degli atti, grazie all'utilizzo della sola modalità telematica per la presentazione e gestione, da parte delle funzioni amministrative, sanitarie e legali ai fini dell'erogazione delle prestazioni e della eventuale difesa in giudizio.

L'applicativo gestionale conterrà i modelli in formato elettronico che saranno utilizzati per la presentazione delle domande, la compilazione dei certificati, la redazione dei verbali sanitari. □

**Art. 1**

*Presupposti dell'azione  
e legittimazione ad agire*

1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite dal presente decreto, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, diverse dalle autorità amministrative indipendenti, dagli organi costituzionali e giurisdizionali, nonché dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dei concessionari di servizi pubblici, se dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, ovvero dalla violazione degli standard qualitativi ed economici stabiliti dalle Autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore, derivi la lesione diretta, concreta e attuale dei predetti interessi. Nel giudizio sulla sussistenza di tale lesione si tiene anche conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimiate.

2. Del ricorso è data notizia sul sito istituzionale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, nonché sul sito istituzionale dell'Amministrazione o del concessionario intimati.


3. L'udienza di discussione del ricorso è fissata d'ufficio in una data compresa tra il novantesimo e il centovesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della notizia di cui al comma 2. I soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente intervengono nel termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di discussione del ricorso.

4. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1.

5. Il ricorso è proposto nei confronti degli Enti i cui organi sono competenti a esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e le omissioni di cui al comma 1. Gli Enti intimati informano immediatamente della proposizione del ricorso il Dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale può intervenire nel giudizio.

**CLASS-ACTION**

## Consumatori tutelati da un'azione collettiva per danni o inadempienze



6. Il ricorso non consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti di cui al comma 1; a tal fine, restano fermi i rimedi ordinari.

**Art. 2**

*Rapporti con le competenze  
di regolazione e controllo  
e con i giudizi instaurati ai sensi  
degli articoli 139, 140 e 140-bis  
del codice del consumo,  
di cui al Decreto legislativo  
6 settembre 2005, n. 206*

1. Il ricorso di cui all'articolo 1 non può essere proposto se un organismo con funzione di regolazione e di controllo istituito con legge dello Stato e preposto al settore interessato ha instaurato e non ancora definito un procedimento volto ad accertare le medesime condotte oggetto dell'azione di cui all'articolo 1, né se, in relazione alle medesime condotte, sia stato instaurato un giudizio ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. Nell'ipotesi in cui il procedimento di cui al comma 1 o un giudizio instaurato ai sensi degli articoli 139 e 140 del codice del consumo, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono iniziati dopo la proposizione del ricorso di cui all'articolo 1, il giudice di quest'ultimo ne dispone la sospensione fino alla definizione dei predetti procedimenti o giudizi. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza che definisce nel merito il giudizio instaurato ai sensi dei citati articoli 139 e 140, il ricorso di cui all'articolo 1 diviene improcedibile. In ogni altro caso, quest'ultimo deve essere riassunto entro centoventi giorni dalla definizione del procedimento di cui al comma 1, ovvero dalla definizione con pronuncia non di merito sui giudizi instaurati ai sensi degli stessi articoli 139 e 140, altrimenti è perento.

3. Il soggetto contro cui è stato proposto il ricorso giurisdizionale di cui all'articolo 1 comunica immediatamente al giudice l'eventuale pendenza o la successiva instaurazione del procedimento di cui ai commi 1 e 2, ovvero di alcuno dei giudizi ivi indicati, per

l'adozione dei conseguenti provvedimenti rispettivamente previsti dagli stessi commi 1 e 2.

**Art. 3**

*Procedimento*

1. Il ricorrente notifica preventivamente una diffida all'Amministrazione o al concessionario ad effettuare, entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. La diffida è notificata all'organo di vertice dell'Amministrazione o del concessionario, che assume senza ritardo le iniziative ritenute opportune, individua il settore in cui si è verificata la violazione, l'omissione o il mancato adempimento di cui all'articolo 1, comma 1, e cura che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause. Tutte le iniziative assunte sono comunicate all'autore della diffida. Le Pubbliche Amministrazioni determinano, per ciascun settore di propria competenza, il procedimento da seguire a seguito di una diffida notificata ai sensi del presente comma.

2. Il ricorso è proponibile se, decorso il termine di cui al primo periodo del comma 1, l'Amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata. Il ricorso può essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 1. Il ricorrente ha l'onere di comprovare la notifica della diffida di cui al comma 1 e la scadenza del termine assegnato per provvedere, nonché di dichiarare nel ricorso la persistenza, totale o parziale, della situazione denunciata.

3. In luogo della diffida di cui al comma 1, il ricorrente, se ne ricorrono i presupposti, può promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia ai sensi dell'articolo 30 della Legge 18 giugno 2009, n. 69; in tal caso, se non si raggiunge la conciliazione delle parti, il ricorso è proponibile entro un anno dall'esito di tali procedure.

4. I ricorsi di cui all'articolo 1 sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e le questioni di competenza sono rilevabili anche d'ufficio.

**Art. 4**

*Sentenza*

1. Il giudice accoglie la domanda se accerta la violazione, l'omissione o l'inadempimento di cui all'articolo 1, comma 1, ordinando alla Pubblica Amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordi-

naria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Della sentenza che definisce il giudizio è data notizia con le stesse modalità previste per il ricorso dall'articolo 1, comma 2.

3. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di una Pubblica Amministrazione è comunicata, dopo il passaggio in giudicato, alla Commissione e all'Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto legislativo 2009, n. \_\_\_\_, alla procura regionale della Corte dei conti, nonché agli organi preposti all'avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

4. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di un concessionario di pubblici servizi è comunicata all'Amministrazione vigilante per le valutazioni di competenza in ordine all'esatto adempimento degli obblighi scaturiti dalla concessione e dalla convenzione che la disciplina.

5. L'Amministrazione accerta i soggetti che hanno concorso a cagionare le situazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e adotta i conseguenti provvedimenti di propria competenza.

6. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione o del concessionario soccombente in giudizio.

**Art. 5**

*Ottemperanza*

1. Nei casi di perdurante inottemperanza di una Pubblica Amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, n. 4, del regio-decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

2. La sentenza di accoglimento del ricorso di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione e all'Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto legislativo 2009, n. \_\_\_\_, nonché alla procura regionale della Corte dei conti.

**Art. 6**

*Monitoraggio*

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente Decreto, anche ai fini degli eventuali interventi correttivi di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge 4 marzo 2009, n. 15.

**Art. 7**

*Norma transitoria*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai fatti verificatisi successivamente al:

a) 1° gennaio 2010, per le Amministrazioni e gli Enti pubblici non economici nazionali;

b) 1° aprile 2010, per le Amministrazioni e gli Enti pubblici non economici regionali e locali;

c) 1° luglio 2010, per i concessionari di servizi pubblici;

d) 1° ottobre 2010, per le Amministrazioni, gli Enti pubblici non economici e i concessionari di servizi pubblici di cui alle lettere a), b) e c), che svolgono funzioni o erogano servizi in materia di tutela della salute o in materia di rapporti tributari.

**Art. 8**

*Invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



confsal

SOCIETÀ CULTURA LAVORO

Confederazione generale Sindacati Autonomi Lavoratori

Settimanale di politica e informazione sindacale

Direttore **MARCO PAOLO NIGI**

Direttore responsabile **FEDERICO DE LELLA**

Comitato di redazione:

**Domenico Dimilta - Francesca Pizzoli**

Direzione:

Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma  
Centralino 06/553421 - Fax 06/55342150  
e-mail: redazione@confsal.it

Amministrazione:

Viale Trastevere, 60  
00153 Roma  
Sito internet www.confсал.it

Gestione editoriale: Cooperativa editoriale Società Cultura Lavoro s.r.l.

Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma  
iscritta al R.O.C. al n. 9453

La testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 250

Registrato Tribunale di Roma al n. 495 del 7-10-1996 Sped. A.P. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB Roma  
Stampa: Nuova A.G.E. S.r.l. - Via Montieri, 1/C - 00148 Roma

L'organo di stampa è aperto a tutte le collaborazioni che, per necessità redazionali, potrebbero tuttavia non essere integralmente accolte. Non si pubblicano articoli già comparsi su altri giornali.



Associato  
all'Unione  
Stampa  
Periodica  
Italiana

## INVALIDITÀ CIVILE

## Importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici

➤ guendo la procedura guidata.

Per le successive eventuali comunicazioni con l'Istituto, il medico fornirà l'indirizzo della sua casella Pec (Posta elettronica certificata), prevista dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

L'elenco dei medici certificatori accreditati in possesso del Pin sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituto. Sull'argomento si vedano anche i messaggi n. 29389 del 16/12/09 e n. 029596 del 18/12/2009.

### Per il cittadino

• Inoltrare la richiesta direttamente dal sito dell'Inps, sezione dei Servizi on-line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del Pin; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria);

• in alternativa, tramite il Contact-Center Inps (803164).

I cittadini ancora non censiti in Arca, ai quali non può essere rilasciato il Pin attraverso le modalità sopradescritte, devono richiederlo direttamente agli uffici Inps, esibendo un documento d'identità valido e il codice fiscale/tessera sanitaria.

Per i minori non ancora in possesso del documento d'identità è sufficiente esibire il codice fiscale o la tessera sanitaria.

I soggetti interessati all'utilizzo della procedura *Invciv2010*, con diversi livelli di autorizzazione all'accesso, sono i seguenti:

- i cittadini richiedenti e/o i soggetti da questi autorizzati;
- i medici certificatori;
- gli Enti di patronato;
- le Associazioni di categoria dei disabili;
- i Presidenti delle Commissioni mediche Asl ed il personale amministrativo delle Asl specificatamente individuato dai Responsabili delle Asl;
- i medici dei Cml dell'Inps;
- i dirigenti delle sedi Inps;
- i dipendenti delle unità organizzative Inps interessate dalle attività di connesse all'invalidità civile.

### Compilazione della domanda, inoltra all'Inps e ricevuta

La domanda può essere presentata:

• dai cittadini in possesso del Pin rilasciato dall'Istituto e/o da soggetti da questi autorizzati:

- dagli Enti di patronato;
- dalle Associazioni di categoria dei disabili (Anmic, Ens, Uic, Anfass).

Il cittadino può acquisire direttamente la propria domanda on-line, accedendo alla procedura disponibile sul sito dell'Istituto.

Per gli Enti di patronato, già muniti di Pin, sono previste le seguenti modalità di acquisizione della domanda:

- attraverso uno specifico applicativo di acquisizione off-line, in grado di gestire trasmissioni multiple in modalità differita;
- in modalità di cooperazione applicativa.

In ogni caso, i soggetti che hanno titolo all'acquisizione devono compilare i campi previsti dal modello di domanda, abbinando il numero di certificato entro il tempo massimo di trenta giorni dal rilascio del certificato stesso; superato tale termine, il numero di certificato impresso sulla ricevuta non sarà più utilizzabile per l'inoltro telematico delle domande.

È consentito l'abbinamento di più certificati medici ad una stessa domanda, purché facciano riferimento a prestazioni/benefici diversi. In presenza di più certificati per lo stesso tipo di prestazione/beneficio, l'interessato

avrà cura di abbinare alla domanda solo quello che ritiene più completo.

La domanda per il collocamento mirato ex Legge 68/99 può essere presentata unitamente a quella per lo stato d'invalidità civile, cecità e sordità civile, selezionando le relative caselle sul modello di domanda. Qualora il richiedente sia già stato riconosciuto invalido civile oltre il 45% o cieco civile o sordo, la domanda deve essere compilata sull'apposito modello per il quale non è previsto l'abbinamento con il certificato medico telematico, come in precedenza precisato. Il cittadino dovrà presentare copia di tale verbale all'atto della visita.

Nella domanda il cittadino, in caso di ricovero, può indicare un recapito temporaneo al fine di ottenere l'assegnazione di una visita presso un'Azienda sanitaria diversa da quella corrispondente alla residenza.

Il cittadino dovrà inoltre precisare se le comunicazioni previste dalla procedura andranno inviate alla residenza effettiva oppure presso altro indirizzo, e potrà segnalare un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica (eventualmente della casella di Pec rilasciata dall'Istituto) che consenta l'inoltro in tempo reale di tutte le comunicazioni generate dal flusso procedurale. In ogni caso, anche le comunicazioni già inviate in formato digitale saranno recapitate in forma cartacea.

La procedura consente l'invio della domanda solo se completa in tutte le sue parti. A seguito dell'invio telematico della domanda, la procedura consentirà la stampa della ricevuta della domanda stessa.

La ricevuta, oltre ai dati relativi all'interessato, contiene i seguenti elementi:

- Protocollo della domanda (Piu);
- data di presentazione della domanda.

La gestione telematica delle domande consente, infine, la tracciabilità delle stesse durante tutte le fasi del procedimento, con possibilità di monitorare lo stato della propria pratica tramite collegamento al sito dell'Istituto con le proprie credenziali di accesso (Pin).

Per ogni domanda inoltrata in via telematica, l'applicazione esegue controlli di completezza e congruità dei dati immessi, quindi verifica l'assenza di condizioni di irricevibilità. La domanda è irricevibile nel caso in cui esistano precedenti domande non ancora definite, ovvero ricorsi amministrativi o giudiziari pendenti.

Se la domanda è completa in tutte le sue parti, la procedura guida l'utente alla chiusura dell'acquisizione; quindi, a seguito dell'invio telematico, consente la stampa della relativa ricevuta.

### La convocazione a visita

Contestualmente alla conferma di avvenuta ricezione, la procedura propone l'agenda degli appuntamenti disponibili presso la Asl corrispondente al Cap di residenza (o del domicilio alternativo eventualmente indicato).

Il cittadino, anche per il tramite dei soggetti abilitati, potrà indicare una data di visita diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema, e comunque:

- entro i 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, per l'effettuazione delle visite ordinarie;

- entro i 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, in caso di patologia oncologica ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel D.m. 2 agosto 2007.

Qualora non sia possibile fissare la visita entro l'arco temporale massimo, a causa dell'indisponibilità di date nell'agenda, la procedura può attribuire date successive al predetto limite, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita. In quest'ultimo caso, l'invito a visita (descritto di seguito) sarà sostituito dall'avviso di prenotazione.

Una volta definita la data di convocazione, l'invito a visita sarà reso visibile nella procedura e sarà comunicato con lettera raccomandata A/R all'indirizzo indicato nella domanda e alla mail eventualmente comunicata.

Al fine di consentire la definizione delle date di visita contestualmente alla presentazione della domanda grazie alla gestione di una agenda appuntamenti, l'Inps metterà a disposizione delle Asl un sistema di invito a visita contenente una funzione per la calendarizzazione delle visite.

Tale funzione permette inoltre la predisposizione di lettere di invito a visita complete dei riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all'atto della visita (documento di identità valido; stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore; documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza alla visita.

Nello schema di lettera di invito a visita sono riportate, in particolare, le seguenti informazioni:

- il cittadino può farsi assistere, durante la visita, dal suo medico di fiducia;
- in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell'Inps e accedendo al Servizio on-line con il proprio codice di identificazione personale;
- se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.

Qualora sussistano le condizioni per richiedere la visita domiciliare, il medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo deve compilare ed inviare (sempre per via telematica, collegandosi al sito dell'Inps) il certificato medico di richiesta visita domiciliare, almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. La ricevuta relativa alla richiesta di visita domiciliare conterrà l'avviso che il Presidente della Commissione medica dovrà pronunciarsi entro i cinque giorni successivi alla ricezione della richiesta. Il Presidente della Commissione medica valuta il merito della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare. In caso di accoglimento, il cittadino sarà informato della data e dell'ora stabilita per la visita domiciliare, altri-

menti sarà indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate con le consuete modalità (visualizzazione sul sito Internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata).

La funzione di prenotazione visita:

- determina la Asl di competenza in base al Cap/Comune di residenza del richiedente, ovvero di domicilio indicato in caso di ricovero;

- valuta se deve essere applicata la trattazione d'urgenza con l'assegnazione di un codice rosso (visita entro 15 giorni) ovvero la trattazione ordinaria con l'assegnazione di un codice verde (visita entro 30 giorni).

L'interessato potrà visionare la convocazione a visita nel sistema di tracciabilità della pratica (avviso tramite posta elettronica qualora indicata).

In ogni caso, la stessa convocazione verrà inoltrata con raccomandata A/R alla residenza o ad altro indirizzo segnalato nella domanda.

Si fa presente che, in base all'art. 5 comma 1 del D.m. n. 387 del 5 agosto 1991, nel caso in cui il richiedente non si presenti alla visita disposta dalla Commissione medica lo stesso sarà convocato a visita entro i successivi tre mesi. Qualora non si presenti nemmeno a quest'ultima la domanda perderà efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova istanza.

### Le Commissioni mediche integrate

Le Commissioni mediche Asl sono integrate dal medico Inps quale componente effettivo. Il medico Inps che partecipa alle Commissioni è designato di volta in volta, a rotazione, fra quelli in servizio presso il Centro medico legale territorialmente competente. La programmazione dell'attività è affidata al Responsabile del Cml, che avrà cura di limitare le partecipazioni di ciascun sanitario entro il numero massimo di dieci sedute consecutive nella stessa Commissione medica integrata.

La composizione delle Commissioni mediche integrate, ovviamente, varia in funzione della domanda presentata dal cittadino, a seconda che sia volta al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, disabilità o handicap.

Nel quadro dell'integrazione e della collaborazione tra Amministrazioni Pubbliche, ove richiesto, l'Istituto potrà mettere a disposizione delle Asl interessate i propri Centri medici legali per l'effettuazione delle visite.

### La visita medica da parte della Commissione medica integrata

La Commissione medica all'atto della visita accede, attraverso la rete Internet o mediante cooperazione applicativa, al fascicolo elettronico dell'interessato contenente la domanda telematica completa del certificato medico.

A tal fine le Asl dovranno segnalare all'Inps i nominativi dei medici e dei funzionari da abilitare all'accesso e alla compilazione dei verbali, nonché tutte le variazioni che interverranno al riguardo.

La Commissione, dopo aver effettuato la visita, redige il verbale medico in formato elettronico, nel quale troverà precompilati i campi relativi alla sezione anagrafica.

### L'esito della visita medica

L'accertamento sanitario potrà concludersi con:

**A.** giudizio medico-legale espresso all'unanimità dei componenti della Commissione integrata dal medico Inps;

→ segue a pag. 4

## NOVITÀ 2010

## Le nuove norme su lavoro, fisco, casa, pensioni, energia

◆ **struire con un incremento del 35%. Il Piano già attivo in 18 autonomie. Mancano all'appello la Calabria, la Sicilia e la provincia di Trento.**

**Class-action:** debuttano in Italia, dopo numerosi rinvii, le cause collettive. Già arrivate le prime richieste di risarcimento alle Banche dalle Associazioni consumatori.

**Co.Co.Pro disoccupati:** i collaboratori a progetto in difficoltà per la crisi economica riceveranno un contributo una-tantum dopo almeno 2 mesi di disoccupazione. L'aiuto sarà pari al 30% del reddito 2009 (con tetto a 4 mila euro).

**Contributi previdenziali:** per i Parasubordinati e i Professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps aumenta l'aliquota contributiva: dal 25,72 al 26,72%.

**Demanio, Vendite "private":** l'Agenzia del Demanio potrà alienare molti immobili statali anche a trattativa privata. Il tetto per la vendita senza aste sale da 100 a 400 mila euro.

**Disoccupazione "portabile":** Arriva la "portabilità" dell'indennità di disoccupazione: se si assume un lavoratore con indennità il datore ha diritto ad un incentivo di pari entità.

**E-mail certificata (Pec):** Diventa obbligatoria per i professionisti ma, dopo l'assegnazione della gara per la gestione, potrà essere richiesta da tutti. Avrà lo stesso effetto di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

**Elettrodomestici e cucine:** Per ora è solo un'ipotesi: nel decreto con gli incentivi per rilanciare i consumi potrebbero arrivare incentivi oltre che per l'acquisto di elettrodomestici anche di cucine.

**Energia:** dal 1 luglio tariffa bioraria sull'elettricità per gli utenti non interessati al mercato libero: si pagherà di più dal lunedì al venerdì nelle ore diurne (8-19) di meno dopo le 19, nei festivi e nei fine settimana.

**Enti locali:** in arrivo un taglio alle poltrone: i Comuni dovranno ridurre di un quarto i Consiglieri e di un quinto gli Assessori; le Province del 20% gli Assessori. La Finanziaria però prevede tra le altre misure anche il rimborso dei mancati versamenti Ici per un totale di oltre 900 milioni nel 2008-2009.

**Farmaci:** cambia lo scontrino parlante voluto dal fisco per ottenere le detrazioni fiscali. Per rispetto della privacy non conterrà più il nome del farmaco ma un codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale.

**Finanziaria:** va in "pensione", al suo posto arriva la Legge di Stabilità, più attenta ai parametri europei e all'autonomia degli Enti territoriali.

**Giudice pace, ricorso costa:** i ricor-

si al Giudice di pace, compresi quelli contro le multe automobilistiche, non saranno più gratuiti. Costerà 30 euro più 8 euro per l'iscrizione a ruolo. È l'effetto di una norma inserita nella Finanziaria che, tra l'altro, aumenta il balzello anche nel caso di ricorsi ai giudici contro affittuari morosi per gli sfratti.

**Incentivi auto:** potrebbe arrivare nella seconda metà di gennaio il decreto con gli incentivi per sostenere i consumi, tra cui la rottamazione. Rispetto al 2009 sarà meno conveniente e si concentrerà su auto meno inquinanti (Gpl-metano).

**Interessi legali:** scende dal 3 all'1% il tasso di interesse legale che viene applicato per i rimborsi dei tributi ma anche per i pagamenti ritardati. L'effetto sarà notevole sul "ravvedimento operoso" cioè sui versamenti effettuati con un leggero ritardo che beneficiano anche di sanzioni ridotte: 2,5% per il ravvedimento breve (entro un mese), o del 3% per quello lungo (entro la scadenza della dichiarazione dei redditi).

**Invalidi:** parte quest'anno una stretta sulle pensioni di invalidità. Ci saranno, in base a quanto prevede la Finanziaria, maggiori controlli e più poteri all'Inps. Scattano anche nuove regole, con la richiesta fatta solo via Internet.

**Irpef, Attenti al saldo più caro:** l'alleggerimento del 20% dell'acconto Irpef pagato nel 2009 avrà un risvolto meno piacevole nel 2010. Il pagamento del saldo sarà più salato perché bisognerà versare quanto non pagato lo scorso novembre.

**Iva territoriale:** scattano da oggi le nuove norme sulla territorialità dell'Iva sui servizi: si paga dove i servizi vengono svolti. La nuova regolamentazione, fissata da Bruxelles, entra in vigore contemporaneamente in tutta Europa.

**Lampadine:** potranno ora essere messe in vendita solo quelle che rispettano standard europei. Dopo l'addio alle incandescenti da 100 watt si passerà anche a quelle con watt inferiori.

**Moratoria mutui:** le famiglie in difficoltà a causa della crisi potranno, in base ad un accordo firmato tra consumatori e Abi, chiedere dal 1° febbraio la sospensione delle rate per almeno 12 mesi. La misura vale per i mutui fino a 150.000 euro per clienti con un reddito da 40 mila euro.

**Neonati:** arrivano i prestiti a tassi

agevolati (fino a 5 mila euro da restituire in 5 anni) per le famiglie che devono far fronte alle spese per figli nati o adottati nel 2009-11.

**Over 50 disoccupati:** scattano le norme della Finanziaria per frenare la disoccupazione. Arrivano - è la novità - incentivi alle imprese che assumono disoccupati con oltre 50 anni e almeno 35 anni di contributi versati, che rischierebbero di rimanere fuori dal mercato del lavoro.

**Pensioni:** tante le novità che entrano in vigore da inizio 2010. Le nuove pensioni di anzianità saranno più leggere per l'arrivo dei nuovi coefficienti di calcolo sui trattamenti di vecchiaia: la riduzione potrebbe essere anche del 6-8% rispetto a quella che sarebbe stata calcolata con i vecchi coefficienti. Si alza poi l'età per l'uscita per le dipendenti pubbliche di sesso femminile: ora dovranno avere almeno 61 anni per lasciare il lavoro; dal 2012 saranno invece necessari 62 anni. Per le pensioni minime, poi, scatta l'aumento dello 0,7%: salgono così a 460,97 euro. Chi aveva la pensione pari al vecchio milione di lire, invece, salirà a 597,41 euro, sfiorando i 600 euro.

**Ponte stretto:** avviati i lavori per le prime infrastrutture. La Finanziaria ha stanziato 470 milioni come contributo all'Anas.

**Premi di produttività:** è stato prorogato per il 2010 il regime fiscale agevolato per i premi di produttività ed efficienza. Saranno tassati con una imposta forfettaria del 10% che sostituirà Irpef e addizionali.

**Redditometro:** sarà uno strumento cardine per la lotta all'evasione 2010. Il fisco andrà alla ricerca del reddito dei contribuenti in base al loro tenore di vita: tra i nuovi indicatori usati anche beauty-farm, viaggi e scuole private.

**Ristrutturazioni edilizie:** è una delle poche misure presenti nella prima versione della Finanziaria: si tratta della proroga al 2012 del bonus del 36% per le ristrutturazioni, mentre l'Iva viene fissata al 10%.

**Scudo fiscale:** riparte per l'anno nuovo la possibilità di regolarizzare i capitali esportati illegalmente. Ma sarà più cara. L'aliquota, che fino al 15 dicembre era del 5% sull'importo regolarizzato, diventerà del 6% fino a tutto febbraio e del 7% da marzo a fine aprile.

**Staff-leasing:** sul fronte del lavoro torna nel 2010 la possibilità di attivare contratti di Staff-Leasing. È un particolare contratto di natura commerciale nel quale un'impresa (utilizzatrice) si rivolge ad un'altra (somministratrice) per la fornitura di manodopera necessaria a specifici servizi. È stata estesa anche ai servizi di cura e assistenza alla persona.

**Statali:** il Tavolo per il rinnovo contrattuale partirà a maggio. Per ora in Finanziaria sono previste le risorse per la sola vacanza contrattuale.

**Studi settore:** i parametri che i lavoratori autonomi dovranno utilizzare per i redditi 2009 (e quindi da applicare quest'anno) potranno essere adeguati fino al 31 marzo. Si terrà così conto delle difficoltà provocate dalla crisi economica.

**Tassa rifiuti, Rimborso Iva:** la Corte Costituzionale ha stabilito che non va applicata l'Iva sulle bollette per lo smaltimento dei rifiuti. Il 20% di quanto pagato dovrà quindi essere restituito ed è in arrivo un decreto per le modalità.

**Telefono, Pubblicità:** nel 2010 sarà attivato un registro "delle opposizioni" al quale ci si potrà iscrivere se non si vuole ricevere telefonate pubblicitarie. Sarà gestito dall'Authority tlc.

**Uffici pubblici:** il 2010 sarà l'anno dell'entrata in funzione della Riforma Brunetta, che dovrà essere applicata dagli uffici. Scatterà ad esempio il meccanismo dei premi selettivi: un quarto del personale sarà premiato con salario accessorio maggiorato, un altro quarto punito con un premio di produttività azzerato.

**Utili reinvestiti:** la forte agevolazione fiscale prevista per gli aumenti di capitale delle società (di capitale, cooperative oppure società di persona che svolgono attività d'impresa) vale per le operazioni realizzate fino al 5 febbraio. Consente di dedurre dalla base imponibile Ires, Irpef, e Irap, per cinque anni, un importo pari al 3% dell'aumento di capitale.

**Versamenti:** attenti ai versamenti fiscali. Il fisco ha avviato una campagna di controllo sui contribuenti che dichiarano il giusto ma poi non pagano le imposte, o lo fanno in ritardo usufruendo di sanzioni ridotte.

**Voucher:** la Finanziaria ha disposto da quest'anno un ampliamento della platea dei lavoratori e delle mansioni per le quali si può far uso dei buoni-lavoro: tra questi c'è l'estensione temporale per gli studenti universitari, la possibilità di utilizzo dei "buoni" presso maneggi e scuderie. Il ricorso al cosiddetto lavoro accessorio sarà possibile anche da parte di committenti pubblici.

## INVALIDITÀ CIVILE

## Importanti innovazioni

◆ **B. giudizio medico-legale espresso a maggioranza dei componenti della Commissione.**

Poiché il nuovo processo dell'invalidità civile prevede che l'accertamento definitivo sia di competenza dell'Inps, queste due fattispecie seguiranno un'operatività differente di seguito descritta.

#### A. Giudizio medico-legale espresso all'unanimità dei componenti della Commissione

Fermo restando che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della Legge n. 102/09, l'accertamento definitivo è in ogni caso effettuato dall'Inps, il verbale deve essere sottoposto, con la massima tempestività,

alla valutazione del Responsabile del Centro medico legale territorialmente competente o di altro medico dell'Istituto da lui all'uopo delegato.

Qualora il Responsabile del Cml dovesse riscontrare elementi tali da non consentire l'immediata validazione del verbale, l'iter successivo sarà identico a quello previsto al punto **B** per i verbali con giudizio medico-legale espresso a maggioranza.

Nell'ambito della validazione il responsabile del Centro medico-legale, anche succes-

sivamente all'invio del verbale, segnala posizioni da sottoporre ad ulteriori accertamenti alla Commissione medica superiore che effettua il monitoraggio complessivo sui verbali.

A seguito della validazione, il verbale sarà trasmesso da parte dell'Inps, al domicilio del cittadino richiedente e, laddove dal riconoscimento possa derivare un beneficio economico, sarà contestualmente attivato il flusso amministrativo per l'erogazione dello stesso.

L'invio del verbale al domicilio del cittadino è effet-

tuato dall'Istituto.

#### B. Giudizio medico-legale espresso a maggioranza dei componenti della Commissione

In questi casi l'Inps sospende l'invio del verbale al cittadino ed acquisisce dalla Asl la documentazione sanitaria.

Il Responsabile del Centro medico-legale territorialmente competente potrà, entro dieci giorni dalla sospensione, validare il verbale agli atti oppure disporre una visita

diretta da effettuarsi entro i successivi venti giorni.

La visita sarà effettuata da una Commissione medica costituita da: un medico Inps, indicato dal Responsabile del Cml e diverso dal componente della Commissione medica integrata, con funzione di Presidente al quale compete il giudizio definitivo, da un medico rappresentante delle Associazioni di categoria (Anmic, Ens, Uic, Anfass) e dall'operatore sociale nei casi previsti dalla legge.

La Commissione medica potrà avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate da medici specialisti Inps o da medici già convenzionati con l'Istituto.